

sent. 23698/19
Rep. 24697/19

Sentenza n. 23698/2019 pubbl. il 06/12/2019

RG n.

Repert. n. 24697/2019 del 10/12/2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA**

In persona del Giudice Onorario di Tribunale dott. Francesco Tuccari, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc del 06.12.2019, nella causa civile di primo grado, iscritta al n. del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, e vertente

TRA

, residente in Roma; rappresentato e difeso dall'Avv. Laila Perciballi e domiciliato presso il suo studio in Roma alla via Tommaso Campanella n. 41, come da procura in calce all'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

residente in Roma alla via

CONVENUTA CONTUMACE

CONTRO

residente in Roma alla via

CONVENUTO CONTUMACE

E

ASSICURAZIONI

in persona del suo legale
rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'Avv. ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via come
da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento per lesioni personali

CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 06.12.2019

Ha emesso la seguente

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto introduttivo regolarmente notificato, ha citato in giudizio e Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirli condannare al risarcimento del danno (€ 50.000,00) per lesioni personali subito in occasione del sinistro occorsogli in Roma il 21.11.2013, ore 10.30 circa. Ha riferito che in tale occasione, mentre attraversava la Circonvallazione Clodia, veniva travolto dal motociclo condotto da e di proprietà di riportando "frattura scomposta del malleolo tibiale e della diafisi peroneale distale della caviglia sinistra. Sublussazione laterale dell'astragalo sinistro...", diagnosticate dal Pronto Soccorso dell'ospedale S. Spirito, dove veniva ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico di "osteosintesi con placca e viti malleolo esterno e 2 viti cannulate malleolo mediale; svuotamento ematoma". Subiva successivo ricovero per la rimozione dei mezzi di sintesi. Ha, fra l'altro, depositato perizia medico legale di parte, nella quale viene rilevata una IP in misura del 14%, oltre a ITA gg. 40, ITP al 75% gg. 30 e ITP al 25% gg. 40; oltre a documentazione medico ospedaliera. Ha allegato Relazione di visita medico legale RCA effettuata da UnipolSai spa il 17.02.2016, che ha quantificato una IP del 9%, oltre a ITA gg. 40 e ITP al 50% gg. 40, cui però non è seguita alcuna liquidazione di somme. Ha chiesto la condanna dei convenuti anche al risarcimento del danno non patrimoniale subito per il turbamento psichico conseguente al sinistro, che lo ha costretto a mutare le proprie abitudini di vita.

Si è costituita in giudizio la Assicurazioni contestando la domanda nell'an, rappresentando una differente dinamica del sinistro per l'improvviso attraversamento della strada da parte del al di fuori delle strisce pedonali; ha altresì contestato il *quantum*, attraverso la valutazione data dal medico fiduciario della compagnia nel 9% di IP, con 40 gg. di ITA e 40 gg. di ITP al 50%. Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda o, in subordine, la limitazione del risarcimento considerato il contributo causale attribuibile all'attore nella causazione del sinistro.

All'udienza del 14.09.2018 è stata dichiarata la contumacia di e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, co.6, cpc.

Con ordinanza 11.02.2019 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, cpc. All'udienza del 11.04.2019 si è dato atto della mancata comparizione dei convenuti contumaci, per rendere l'interrogatorio formale loro deferito. All'udienza del 10.06.2019 è stata assunta la prova testimoniale con i sigg.ri e

; al termine della udienza la causa è stata ritenuta matura per la decisione, con rinvio all'udienza del 06.12.2019 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies cpc.

All'udienza del 06.12.2019 la causa viene decisa nei termini che seguono.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei seguenti limiti.

La regola di giudizio sulla base della quale devono essere valutati gli elementi di fatto accertati all'esito dell'istruttoria, è rappresentata dall'art. 2054, comma 1, c.c., che pone

una presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo per tutti i danni causalmente riconducibili alla circolazione, salvo l'onere della prova liberatoria, che incombe sul conducente stesso, di aver fatto il possibile per evitare il danno ovvero che il fatto sia imputabile ad un evento imprevedibile o abnorme ovvero estraneo alla sfera di ordinario controllo esigibile da una condotta normalmente diligente (tra le altre, Cass. 28.11.2007 n.24745). Nel caso di investimento di un pedone, in tali ultime circostanze la abnormità dell'evento consente di ottenere la prova liberatoria della responsabilità del conducente, come detto presunta ai sensi dell'art. 2054, comma 1 c.c., anche in via indiretta (Cass. sez. III, 11.6.2010 n. 14064; Cass. sez. III, 29.9.2006 n. 21249), salvo che la condotta anomala del pedone stesso sia, per le circostanze di luogo e di tempo, ragionevolmente prevedibile (Cass. sez. III, 21.1.2011 n. 524), così da richiedere, ugualmente, la prova liberatoria del convenuto, anche al fine di accertare un eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 c.c..

Lo nel corso del giudizio, non ha fornito alcuna prova sulla dinamica del sinistro. Nessuna affidabilità può darsi ai ricordi del teste del tutto confusi e palesemente estranei alla fattispecie che ci occupa; il teste, titolare di una attività di fioraio "proprio davanti al luogo del sinistro", ha infatti dichiarato che l'attore "...dopo aver percorso un tratto di marciapiede davanti al mio negozio .. attraversò piazzale Clodio sulle strisce pedonali ed a bordo della propria bicicletta avendo il semaforo pedonale di colore verde", poi aggiungendo che "lo venne investito da un'autovettura". Quindi l' ha rappresentato un sinistro del tutto differente ed estraneo a quello per cui è causa, non potendosi dare alcun valore probatorio alla correzione circa il mezzo investitore, seguita all'inammissibile riferimento espresso in tal senso da parte del difensore dell'attrice, di cui si è dato atto nel verbale di causa. Nessuna valenza possono altresì avere su questo giudizio le precedenti dichiarazioni rese dall' nel corso del procedimento proposto da dinanzi al Giudice di pace di Roma per l'annullamento della sanzione amministrativa ex art. 190, comma 2, CdS allo stesso elevata dalla Polizia di Roma Capitale dopo il sinistro, né l'esito del giudizio stesso nel quale non sono stati parti né i sigg.ri e . Né, ancora, può dedursi alcuna prova dall'ingiustificata mancata risposta interrogatorio formale dei due convenuti contumaci, in assenza di ogni altro elemento di prova circa la dinamica del sinistro (art. 232 cpc).

Tuttavia, alla Relazione d'incidente stradale redatta dalla polizia di Roma Capitale il 21.11.2013 alle ore 11.18, quindi circa 43 minuti dopo l'incidente -contenente le dichiarazioni rese da conducente del motociclo tg di proprietà di l - è allegato schizzo planimetrico, raffigurante la posizione statica del motoveicolo sulla Circonvallazione Clodia dopo il sinistro, a circa 25 metri dalle strisce pedonali. Da tale Relazione si ricava che il sinistro si è verificato su un tratto rettilineo su strada a due carreggiate e su fondo bagnato per la pioggia, che lo Jiang era già stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Spirito di Roma, che non venivano rilevate tracce di frenata del motoveicolo e che "non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto".

Non potendo attribuirsi alle contestazioni dalla Polizia Municipale mosse a carico del Bertini -circa la mancanza di patente di cat. A2 e la mancata revisione del mezzo- alcun significato in merito alla dinamica del sinistro e alla individuazione delle responsabilità

nella sua causazione, vanno considerati i rilievi in fatto e segnatamente il fondo stradale bagnato per la pioggia e le tracce di incisione "per totale mt. 0,80 con intensità marcata e andamento curvilineo verso dx rispetto all'asse della carreggiata" lasciate dal motoveicolo sull'asfalto una volta adagiatosi sul fianco destro, senza traccia alcuna di frenata, nonché la distanza di mt. 25 fra il punto di investimento e le strisce pedonali.

Su tali basi si può quindi così ricostruire la dinamica del sinistro. Il sig. Jiang effettuava un repentino attraversamento stradale di Piazzale Clodio, in zona ben distante dall'attraversamento pedonale che era tenuto ad utilizzare, cosicché il che nel percorrere un tratto stradale costeggiato da case sopraggiungeva ad una andatura non del tutto adeguata alle condizioni del fondo stradale bagnato e in mancanza dunque del necessario livello di attenzione idoneo ad evitare investimenti, tale da consentirgli una efficace reazione in presenza di imprevisti, dovendo comunque considerare possibile l'eventuale sopravvenienza di pedoni (Cass. 39474/2016), perdeva il controllo del mezzo e non riusciva ad evitare l'attore.

Pertanto, sulla base di tali elementi, considerato il disposto di cui all'art. 190 comma 2 CdS e l'art. 2054, comma 1, c.c., deve quindi attribuirsi alle parti una corresponsabilità nella causazione del sinistro per ciascuna nella misura del 50%. In tale misura dovrà essere liquidato il danno in favore dell'attore.

2. Definita la responsabilità nel sinistro, quanto all'ammontare del danno subito dall'attore, spa nel costituirsi, fatta ogni riserva sull'an, sul quantum ha fatto riferimento alla valutazione del danno effettuata dal proprio medico fiduciario dr. nella relazione di perizia redatta su visita del 17.02.2016; tale documento la compagnia ha depositato in atti unitamente alla memoria ex art. 183, co.6, n. 2 cpc.

Nelle note conclusive, il procuratore dell'attore ha limitato la domanda, a chiare lettere accettando e non contestando il danno individuato dall'assicurazione, chiedendo al Tribunale di "voterlo utilizzare come dato comune alle parti in merito al quantum".

Cosicché, ferma restando la percentuale di responsabilità accertata nel sinistro, il danno deve accertarsi e dichiararsi nella misura del 9% di I.P., oltre a gg. 40 di ITA e gg. 40 di ITP al 50%.

Il danno deve quindi essere liquidato, trattandosi di lesioni micropermanenti, ai sensi dell'art. 139 C.d.A. (DM 22.07.2019, pubbl. G.U. n. 189 del 13.08.2019). Cosicché devono essere liquidate le seguenti somme: € 1.848,00 a titolo di Inabilità Temporanea Totale (40 giorni), € 924,00 a titolo di Invalidità Temporanea parziale al 50% (40 giorni), oltre ad € 13.114,69 a titolo di Invalidità Permanente 9%, considerata l'età del danneggiato all'epoca del sinistro (50 anni); quindi complessivamente € 15.886,69.

Nel danno non patrimoniale va adeguatamente considerato il danno morale, per la astratta configurabilità del fatto illecito come reato di lesioni colpose, allegato alla relativa richiesta, fermi i principi espressi dalla Cassazione (S.U. n. 26792/2008), tenuto conto della percentuale della invalidità permanente accertata e considerati gli scaglioni percentuali indicati nell'ambito delle tabelle elaborate da questo Tribunale per il 2019, in relazione al danno biologico accertato e all'età dell'attore al momento del sinistro, alla luce

dell'istruttoria espletata, dalla quale sono emersi postumi di non scarsa entità (intervento chirurgico, limitata mobilità conseguente, rimozione mezzi di sintesi, riabilitazione), appare equo riconoscere a titolo di danno non patrimoniale (Cass. 18.11.2014 n. 24473) un ulteriore importo ragguagliato nella misura del 25% sul danno biologico liquidato, riferita allo scaglione e pari ad € 3.278,67. Per complessivi € 19.165,36.

Null'altro può essere riconosciuto ad altro titolo, non avendo l'attore allegato alcuna prova di pregiudizi ulteriori (es.: dichiarazione dei redditi, da cui risulti una flessione degli introiti a seguito del sinistro), né le dichiarazioni rese dai testi possono suffragare l'esistenza di alcun nesso causale fra il sinistro e il riferito tentativo di suicidio dello Jiang.

Sulla base del danno così accertato, applicata la percentuale di responsabilità accertata nei confronti del sig. si deve dichiarare in favore dell'attore la
condanna in solido delle parti convenute e

spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 9.582,68.

Oltre alla rivalutazione del credito, già determinato nel suo complesso ammontare ai valori attuali, vanno riconosciuti gli interessi per ritardato pagamento; liquidati, in conformità al consolidato orientamento della Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995), in via equitativa e presuntiva mediante ricorso al metodo degli interessi e del tasso di rendimento dei titoli di Stato (Cass. S.U. n. 19499/2008).

Il risarcimento del danno da fatto illecito deve ricomprendere sia l'equivalente del bene perduto sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario, per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione, tenuto conto che la prova del lucro cessante può essere raggiunta sulla base di criteri presuntivi e, dunque, con riferimento agli interessi legali (individuati annualmente con DM ex art. 1284 c.c.) quale parametro minimo ed oggettivo (salva la prova del maggior danno da parte del creditore) o, se di misura maggiore, nel rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi.

A tal fine si riconosce, in via necessariamente equitativa ex art. 2056, comma 2, c.c., un ulteriore 2,5 % annuo -in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma-, assumendo come base la semisomma tra il valore del bene perduto al tempo dell'illecito ossia al 21.11.2013 (ottenuto devalutando l'importo del risarcimento complessivamente liquidato) e il valore rivalutato ad oggi. Ossia € 1.417,80 (9.582,68 + 9.321,67 (coeff. istat 1.028) = 18.904,35 : 2 = 9.452,17 x 2,5% annuo).

Sull'importo finale liquidato, pari a € 11.000,48, comprensivo di sorte rivalutata e di danno da ritardato pagamento, decorrono gli interessi legali dalla data della presente decisione e sino al soddisfo.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in favore dell'attore, tenuto conto della mancata accettazione da parte del sig. della liquidazione del danno
prima del giudizio effettuata dalla compagnia, del valore della domanda e dell'esito del giudizio definito sulla base dell'accettata valutazione della quantificazione di

da parte attrice, sulla base del DM 37/2018, tabella 2, e già calcolata la compensazione nella misura del 50%, in complessivi € 1.870,00, di cui € 440,00 per la fase di studio, €

370,00 per la fase introduttiva, € 400,00 per la fase istruttoria e di trattazione, € 400,00 per la fase decisionale; con € 260,00 per spese sostenute; oltre spese generali ed accessori di legge.

PQM

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico dr. Francesco Tuccari, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da _____ contro _____
e Assicurazioni spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, così decide:

A) Accerta e dichiara che il sinistro del 21.11.2013 per cui è causa si è verificato per responsabilità concorrente, nella misura del 50%, dei sigg.ri Jiang Shan e Bertini Riccardo;

B) Dichiara i convenuti _____ e _____

Assicurazioni _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuti in solido al risarcimento del danno in favore di _____, nella misura del 50% del totale; per l'effetto condanna i convenuti _____ e _____

Assicurazioni spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di _____ della somma complessiva, come specificata in motivazione nelle singole voci, di € 11.000,48, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo;

C) Condanna i convenuti _____ e _____

Assicurazioni spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido, al pagamento delle spese processuali, nella misura del 50% del totale, per complessivi € 1.870,00 (di cui € 440,00 per la fase di studio, € 370,00 per la fase introduttiva, € 400,00 per la fase istruttoria e di trattazione, € 400,00 per la fase decisionale; con € 260,00 per spese sostenute), tutto già detratta la quota compensata in misura del 50% sul totale; oltre spese generali 15% ed accessori come per legge; con distrazione in favore dell'Avv. Laila Perciballi, dichiaratasi antistataria.

Così deciso in Roma all'udienza del 06.12.2019 mediante lettura, in esito a discussione orale, alle ore 17.20, della suesposta sentenza, composta da sei pagine, che costituisce parte integrante del verbale di causa, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.

depositato in Cancelleria
Roma, il 6/12/19


Il Giudice onorario
Dott. Francesco Tuccari

